

1. FRONTALIERI TRA SVIZZERA E ITALIA: AGGIORNAMENTO SU FISCALITÀ E ONERI SOCIALI (STATO AL 31.3.2024)

1.1 Introduzione

- Il tema relativo ai **frontalieri tra Svizzera e Italia** è già stato presentato in diversi pomeriggi di formazione (29.4.2021, 4.5.2023 e 19.10.2023)
- Seppure siano passati pochi mesi dall'ultima presentazione, vi sono già state **diverse novità**
- Tuttora, pur avendo consultato diverse fonti e professionisti, **rimangono aree di incertezza**
- Nei **prossimi mesi** vi è da attendersi che ci saranno ancora **diversi sviluppi** su questo tema, che è particolarmente sentito in Ticino

1

1.1.1 Temi/novità oggetto di approfondimento

- Di seguito saranno approfonditi i seguenti temi/novità:
 - **accordo amichevole sul telelavoro** dal punto di vista **fiscale** relativamente agli anni 2024 e 2025 (vedi capitolo 1.4)
 - **adesione dell'Italia** dall'1.1.2024 all'**accordo multilaterale sul telelavoro** dal punto di vista delle **assicurazioni sociali** (vedi capitolo 1.5)
 - la **definizione dei Comuni** dell'area **di frontiera** (vedi capitolo 1.7)
 - definizione dello **scambio di informazioni** del nuovo accordo sui frontalieri (vedi capitolo 1.8)
 - il **contributo sanitario** dei frontalieri al Servizio Sanitario Nazionale (vedi capitolo 1.9)

2

1.1.2 Temi/novità non oggetto di approfondimento

- Vi sono inoltre altri temi/novità che **non approfondiremo**:
 - **franchigia dei lavoratori frontalieri** (dall'1.1.2024 EUR 10'000): il reddito da lavoro dipendente prestato in zone di frontiera concorre a formare il reddito complessivo IRPEF del contribuente, assieme ad altri redditi, con l'applicazione di una decurtazione dell'importo di EUR 10'000
 - lavoratori frontalieri **titolari di Sagl** unipersonali in Ticino: sono **riqualificati** quali lavoratori autonomi imponibili **in Italia**
 - **nessuna** tassazione ordinaria ulteriore (**TOU**), **l'imposta alla fonte è l'unico metodo** di imposizione applicabile ai **lavoratori frontalieri** (rimane possibile la correzione della tariffa in caso di versamenti per alimenti, terzo pilastro e riacquisti di secondo pilastro)

3


1.1.2 Temi/novità non oggetto di approfondimento

(continuazione)

- **definizione** della **residenza fiscale** in base al diritto interno italiano
- **cumulo dei redditi** qualora il coniuge eserciti un'attività all'estero o in Svizzera
- costituzione di una **stabile organizzazione in Italia**


4

1.2 Riassunto timeline telelavoro frontalieri italiani a livello fiscale




5

1.2 Riassunto timeline telelavoro frontalieri italiani a livello fiscale (continuazione)



6

1.3 Riassunto timeline telelavoro frontalieri italiani a livello assicurazioni sociali



7

1.4 Accordo amichevole sul telelavoro dal punto di vista fiscale relativamente agli anni 2024 e 2025

- In data 28.11.2023 le autorità competenti per la Svizzera e l'Italia hanno sottoscritto l'**accordo amichevole** relativo al telelavoro
 - il lavoratore frontaliere può svolgere **al massimo il 25%** della sua attività di lavoro dipendente **in modalità di telelavoro** presso il proprio domicilio
 - tale facoltà vale per **tutti i lavoratori frontalieri** (nuovi e vecchi frontalieri)
 - **senza conseguenze in termini impositivi**
 - l'accordo amichevole si applica **dall'1.1.2024 al 31.12.2025**



8

1.4 Accordo amichevole sul telelavoro dal punto di vista fiscale relativamente agli anni 2024 e 2025

(continuazione)

- **Non** è stato **precisato** se il limite del 25% è da calcolare su **base** annua, mensile o settimanale; prevale in dottrina l'interpretazione su base annuale
- Se un frontaliere dovesse **superare il criterio del 25% di telelavoro**
 - mancando il rispetto del criterio del rientro giornaliero, si **perderebbe lo status di frontaliere fiscale** per tutto l'anno
 - il frontaliere rientrerebbe quindi nelle **regole ordinarie** applicabili secondo la **CDI CH-IT art. 15**
 - con **potestà concorrente dei due Stati**, tassazione in CH e ITA con computo d'imposta in ITA

1.5 Adesione dell'Italia dall'1.1.2024 all'accordo multilaterale sul telelavoro dal punto di vista delle assicurazioni sociali

1.5.1 Introduzione

- Dall'1.1.2024 l'Italia ha aderito all'Accordo multilaterale sul telelavoro che prevede che:
Su richiesta**, una persona che **svolge abitualmente telelavoro** transfrontaliero (...) può essere soggetta (...) alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio, **a condizione che il telelavoro** transfrontaliero nello Stato di residenza della persona **sia svolto in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo
- **Su richiesta**: l'applicazione dell'Accordo **non** è quindi **automatica**
- **Tempo di lavoro complessivo**: al massimo il **49,99%** del tempo di lavoro **su base annua** può essere svolto **in telelavoro** nello Stato di residenza del lavoratore

1.5.2 Procedura per frontalieri residenti in Italia

- Per tutti i dipendenti in telelavoro che superano il 25% il datore di lavoro **deve fare richiesta all'AVS** tramite la **piattaforma ALPS** (*Applicable Legislation Portal Switzerland*)
- L'AVS rilascia il certificato (**modello A1**)
- La **validità** massima è di **3 anni** e il certificato è **rinnovabile**
- Le richieste sono da inoltrare **entro il 30.6.2024** e hanno **validità retroattiva all'1.1.2024**

1.5.2 Procedura per frontalieri residenti in Italia

(continuazione)

- **Proporzione del telelavoro**
 - **< 25% nello Stato di residenza**
=> l'assoggettamento assicurativo presso la **sede del datore di lavoro** è garantito ai sensi dell'art. 13 paragrafo 1 lett. A) del regolamento **(CE) n. 883/2004**
 - **25 – 49.99% nello Stato di residenza**
=> l'assoggettamento assicurativo presso la **sede del datore di lavoro** è garantito sulla base dell'**accordo multilaterale**. È necessario richiedere un certificato A1
 - **≥ 50% nello Stato di residenza**
=> la persona sottostà al regime assicurativo dello **Stato di residenza**

1.6 Riassunto situazione telelavoro dall'1.1.2024 da un punto di vista fiscale e delle assicurazioni sociali

Soggetto	Assicurazioni sociali	Fiscalità	% senza impatti	Superamento limiti	
				Assicurazioni sociali	Fiscalità
Vecchio frontaliere	Max 49,99% del tempo di lavoro su base annuale	Max 25% del tempo di lavoro (non specificato se su base annuale)	25%	<ul style="list-style-type: none"> • Annuncio dipendente all'INPS • Pagamento contributo sull'intero salario annuo • Esenzione pagamento AVS e LPP 	<ul style="list-style-type: none"> • Perdita stato vecchio frontaliere per l'anno in questione • Obbligo allestimento dichiarazione fiscale in Italia • Entro 31 marzo anno successivo correzione IF per restituzione giorni lavorati in Italia
Nuovo frontaliere	Max 49,99% del tempo di lavoro su base annuale	Max 25% del tempo di lavoro (non specificato se su base annuale)	25%	<ul style="list-style-type: none"> • Annuncio dipendente all'INPS • Pagamento contributo sull'intero salario annuo • Esenzione pagamento AVS e LPP 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamento IF sul 100% (e non 80%) • Quota parte reddito prodotto nei giorni di telelavoro tassata esclusivamente in Italia (senza detrazione IF CH) • Entro 31 marzo anno successivo correzione IF per restituzione giorni lavorati in Italia
Frontaliere NON fiscale	Max 49,99% del tempo di lavoro su base annuale	0%	n/a	<ul style="list-style-type: none"> • Annuncio dipendente all'INPS • Pagamento contributo sull'intero salario annuo • Esenzione pagamento AVS e LPP 	<ul style="list-style-type: none"> • Quota parte reddito prodotto nei giorni di telelavoro tassata esclusivamente in Italia (senza detrazione IF CH) • Entro 31 marzo anno successivo correzione IF per restituzione giorni lavorati in Italia

13

1.7 La definizione dei Comuni dell'area di frontiera

- Sono **emerse controversie** su **quali Comuni** debbano essere **inclusi nell'area di frontiera** e su come definire i confini di quest'area
- Alcuni sostenevano che l'area di frontiera dovesse essere estesa per includere più Comuni, mentre altri ritenevano che dovessero essere applicati criteri più restrittivi
- Attualmente esistono **due elenchi di Comuni** che rientrano nella definizione di frontaliere:
 - l'**elenco 1A** applicabile ai **vecchi frontaliere** fiscali
 - l'**elenco 1** applicabile ai **nuovi frontaliere** fiscali
- Attenzione a **verificare il Comune di residenza** del lavoratore frontaliere poiché vi sono Comuni che non figurano nell'elenco 1A (vecchi frontaliere), ma figurano nell'elenco 1 (nuovi frontaliere)

14

1.7 La definizione dei Comuni dell'area di frontiera

(continuazione)

- **Esempio: lavoratore frontaliere con rientro giornaliero residente a Saronno**
 - **fino al 31.12.2023 non** considerato **frontaliere fiscale** in quanto Saronno non figura nell'elenco 1A (IF 100% definitiva, tassazione in Italia con credito d'imposta)
 - **dall'1.1.2024** considerato **nuovo frontaliere fiscale** in quanto Saronno figura nell'elenco 1 (IF 80%, tassazione in Italia con credito d'imposta)
- Risultato: il Ticino trattiene meno IF rispetto al passato!!!**

15

1.8 Definizione e applicazione dello scambio di informazioni del nuovo accordo sui frontalieri

- Lo Stato fonte deve fornire le seguenti informazioni:

Applicabile ai frontalieri con Tassazione concorrente Stato fonte e Stato residenza




- nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza del lavoratore
- **luogo di nascita**
- **codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza**
- ammontare lordo stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe
- ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal datore di lavoro
- imposta prelevata alla fonte su stipendi, salari, ecc.
- nome, indirizzo e codice fiscale datore di lavoro

16

1.8 Definizione e applicazione dello scambio di informazioni del nuovo accordo sui frontalieri

(continuazione)

- Chi è soggetto allo scambio automatico di informazioni CH-ITA?



1.8 Definizione e applicazione dello scambio di informazioni del nuovo accordo sui frontalieri

(continuazione)

- Nel *questionario per dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte valido dal primo gennaio 2024* il dipendente dovrà indicare anche:
 - il luogo di nascita
 - il codice fiscale
- Le informazioni vengono **scambiate in formato elettronico** (scambio automatico)
- Il **termine** è il **20 marzo successivo** all'anno fiscale di riferimento
- Il **primo scambio** avverrà **entro il 20 marzo 2025** per l'anno 2024
- Sono **escluse** dallo scambio le **informazioni** relative ai c.d. **vecchi lavoratori frontalieri**
- Le informazioni scambiate possono essere utilizzate **unicamente per fini fiscali**

1.8 Definizione e applicazione dello scambio di informazioni del nuovo accordo sui frontalieri

(continuazione)

NO	Luogo lavoro	Rientro	Ottenimento permesso	Osservazioni	Luogo residenza	Inizio attività lucrativa	Scambio automatico	Codice fiscale	Luogo di nascita
1.	Lugano	Giornaliero	1.10.2023	Mai lavorato come frontaliere	Elenco 1	1.10.2023	SI	Richiesto	Richiesto
2.	Lugano	Giornaliero	1.10.2023	Già lavorato come frontaliere dal 1.11.2019 al 30.12.2021	Elenco 1A	1.10.2023	NO	NO	NO
3.	Lugano	Giornaliero	1.7.2015	n/a	Elenco 1A	1.7.2015	NO	NO	NO
4.	Lugano	Settimanale	1.7.2015	n/a	Elenco 1A	1.7.2015	SI	Richiesto	Richiesto

19

1.9 Il contributo sanitario dei frontalieri al Servizio Sanitario Nazionale

- Con la legge di bilancio 2024 il Governo e il Parlamento italiano hanno approvato **una nuova tassa sulla sanità per i vecchi frontalieri**
- Sono tenuti a versare alla regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale:
 - i **residenti** che **lavorano e soggiornano in Svizzera** i quali utilizzano il Servizio sanitario nazionale
 - i **lavoratori frontalieri** di cui all'art. 9, paragrafo 1, dell'Accordo sulla fiscalità dei frontalieri che hanno **remunerazioni imponibili soltanto in Svizzera** e hanno esercitato il **diritto di opzione per l'assicurazione malattie**
 - i **familiari a carico** delle due predette tipologie di lavoratori

20

1.9 Il contributo sanitario dei frontalieri al Servizio Sanitario Nazionale

(continuazione)

- **La regione di residenza definisce** annualmente la **quota** di compartecipazione familiare
- La quota è compresa tra un valore **minimo** del **3%** e un valore **massimo** del **6%**
- Il **minimo** corrisponde a **EUR 30** ed ad un **massimo** di **EUR 200 per ogni mese lavorativo**
- Da applicare a decorrere **dall'anno 2024** al **salario netto** percepito in Svizzera
- Vi sono tuttavia **diverse perplessità**:
 - AITI ha chiesto al Consiglio federale di valutare se tale contributo sanitario sia in conflitto con le disposizioni del nuovo Accordo sulla fiscalità dei frontalieri
 - sia i sindacati italiani che svizzeri hanno espresso critiche nei confronti della misura introdotta

21

1.10 Considerazioni conclusive

- Per quanto concerne la possibilità di svolgere parte dell'attività in **telelavoro** finalmente abbiamo un po' **più di certezza rispetto al passato**
- **Rimane** tuttavia un **disallineamento** tra le **assicurazioni sociali** e la **fiscalità**
- **Attenzione** sempre al tema della **stabile organizzazione** in Italia
- La definizione dei **Comuni dell'area di frontiera** ha scatenato **non poche discussioni** dal momento che l'elenco dei Comuni applicabile ai vecchi frontalieri è diverso da quello dei nuovi frontalieri
- Per quanto concerne lo **scambio di informazioni** in base al nuovo accordo è necessario analizzare **caso per caso**
- **L'Italia** ha introdotto il **contributo sanitario** ai vecchi frontalieri per ottenere fondi da destinare al personale sanitario italiano in modo da evitare la loro fuga verso la Svizzera

22

1.10 Considerazioni conclusive

(continuazione)

- Abbiamo notato che in generale le aziende hanno registrato un **aumento del costo salariale**
- Tutto quanto precede ha anche un **importante impatto sul mercato del lavoro**
- Continueremo a seguire gli sviluppi su questi temi e vi terremo aggiornati